

INTIMAZIONE

14 GIU. 2017

Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento delle istituzioni

La Sezione degli enti locali

statuendo sull'istanza 22 marzo 2017 del Comune di Sessa e 20 febbraio 2017 del Comune di Monteggio postulante l'approvazione del nuovo Regolamento cimitero Sessa-Monteggio (Regolamento);

preso atto che:

- il Regolamento è stato adottato dal Consiglio comunale di Sessa in data 24 ottobre 2016 e dal Consiglio comunale di Monteggio in data 5 dicembre 2016;
- la pubblicazione ha avuto luogo a norma di legge;
- nessun ricorso è stato interposto e il diritto di referendum non è stato esercitato.

Visto il preavviso 1° marzo 2017 dell'Ufficio di sanità, mediante il quale non vengono formulate particolari osservazioni.

Rilevato altresì quanto segue in merito ai singoli articoli:

Art. 3 – Suddivisione

Suggeriamo di voler meglio specificare le implicazioni legate all'area cimiteriale riservata alle cappelle e cripte esistente, procedendo ad una completazione del capitolo "Inumazioni ed esumazioni in cappelle o cripte esistenti".

Rammentiamo inoltre in quest'ambito che le concessioni non costituiscono un diritto di proprietà (in questo senso si rinvia all'art. 1 del Regolamento all'esame).

Art. 28 – Casi speciali

Ricordiamo che qualora i "casi speciali" indicati nel presente disposto dovessero pure comportare l'applicazione di tasse differenti rispetto a quelle previste nel relativo tariffario, le stesse, non potendo essere lasciate alla libera determinazione del Municipio (rispetto del principio della legalità dell'amministrazione), dovranno essere inserite in quest'articolo o dovrà essere prevista una corrispondente categoria nel tariffario.

Dato quanto sopra;

richiamati gli artt. 186 e segg. LOC, in particolare l'art. 188 cpv. 3 LOC in tema di tassa di giudizio, ed il Regolamento d'applicazione del Consiglio di Stato sulle deleghe di competenze decisionali del 24 agosto 1994,

r i s o l v e :


1. È approvato il nuovo Regolamento cimitero Sessa-Monteggio, con le osservazioni esposte nei considerandi.

2. La tassa di giudizio relativa alla presente decisione, pari a fr. 200.-- (duecento), è a carico dei Comuni di Sessa e Monteggio in ragione di metà ciascuno.
 3. Sono riservati i diritti dei terzi .
 4. Contro la presente decisione è dato ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 30 (trenta) giorni dall'intimazione.
 5. Intimazione e comunicazione a:
 - Municipio del Comune di Sessa, 6997 Sessa;
 - Municipio del Comune di Monteggio, Via Crocivaglio 63, 6996 Ponte Cremenaga.
- Invio interno a:
- Ufficio di sanità, (dss-us@ti.ch);
 - Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni, (di-sg@ti.ch).

PER LA SEZIONE DEGLI ENTI LOCALI


Il Capo Sezione:

E. Genazzi



La Capoufficio amministrativo
e del contenzioso:

C. Biasca



MUNICIPIO DI MONTEGGIO, POSTA IN ARRIVO		
Ricevuto in data		
VISTO DA:	A. P. N.:	COD. P. N.:
Sindaco		
Segretario		
Tecnico		
Tavoli		
Beti		
Galli		
Giacomini		
Zani		
Zoccatelli		

